

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quali sono i requisiti di accesso alla mini voluntary disclosure?

di Angelo Ginex

Tra le varie novità, il **D.L. 148/2017** (“**Collegato Fiscale**”) ha previsto, all'[articolo 5-septies](#), anche la c.d. **mini voluntary disclosure**, la quale rappresenta, in estrema sintesi, l'ennesima possibilità di **regolarizzare le attività depositate su conti correnti esteri**, versando il 3% del loro ammontare.

In particolare, tale sanatoria risulta essere più circoscritta rispetto alla normale *voluntary disclosure*, dal momento che essa si rivolge soltanto ai soggetti:

- **residenti fiscali in Italia** (ovvero, ai loro eredi), in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE);
- **che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero, in zona di frontiera o in Paesi limitrofi.**

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione dell'istituto, esso viene limitato alle **attività depositate** e alle **somme detenute su conti esteri** derivanti dai redditi prodotti all'estero di cui all'[articolo 6, comma 1, lettere c\) e d\), D.P.R. 917/1986](#), e cioè:

- ai **redditi di lavoro dipendente**;
- ai **redditi di lavoro autonomo**;
- alle **plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa**, secondo quanto espressamente stabilito dall'[articolo 5-septies, comma 2, Legge 172/2017](#).

Occorre sottolineare l'esistenza di un'**incompatibilità** fra questa procedura e quella prevista dalla **Legge 186/2014** (ossia, la prima *voluntary disclosure*) e al **D.L. 153/2015** (che ha disposto la proroga dei termini della *voluntary disclosure*): le somme e le attività che hanno beneficiato della procedura di collaborazione volontaria non possono essere ricomprese nello strumento in analisi.

Nel caso in cui risultino soddisfatti sia i requisiti di natura soggettiva che quelli di tipo oggettivo, **il contribuente potrà aderire alla procedura e richiedere la sanatoria delle violazioni** relative alle “*attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione*” del D.L. 148/2017, ossia alla data del **6.12.2017**.

In particolare, in relazione agli investimenti esteri sopracitati, sarà possibile **regolarizzare**:

- le **violazioni** riguardanti la compilazione del **quadro RW**, se le attività finanziarie derivano da redditi da lavoro dipendente o autonomo prodotto all'estero;
- le **imposte** relative ai redditi prodotti dalle suddette **attività finanziarie estere**.

Per avviare la **regolarizzazione** degli importi illecitamente detenuti all'estero, occorre:

- **presentare l'istanza di adesione alla procedura entro il 31.7.2018;**
- **provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31.12.2016.**

Gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al **versamento in un'unica soluzione** di quanto dovuto **entro il 30.9.2018**, senza avvalersi della **compensazione** prevista dall'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#). In via alternativa, risulta possibile ripartire il versamento dovuto **in tre rate mensili**, consecutive e di pari importo, effettuando il pagamento della **prima rata entro il 30.9.2018**.

Il **perfezionamento della procedura** di "mini *voluntary disclosure*" si verifica al momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.



Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >